



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 6/4 del 23.2.2024

Disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese artigiane per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'intervento.....	1
Articolo 2 - Tipologia dell'aiuto e intensità	2
Articolo 3 – Beneficiari.....	2
Articolo 4 - Spese ammissibili	4
Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda	6
Articolo 6 – Istruttoria delle domande e termini del procedimento	7
Articolo 7 - Cause di esclusione della domanda	8
Articolo 8 - Rendicontazione	9
Articolo 9 - Modalità di erogazione	11
Articolo 10 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli.....	11
Articolo 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti.....	12
Articolo 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti.....	12
Articolo 13 - Disposizioni finali.....	13
Allegato A	

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'intervento

Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto dell'artigianato per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche, previsti dalla legge regionale n. 10 del 12.3.2020, all'art. 4, comma 6, e rifinanziati dall'articolo 1, comma 2, Tabella A, della legge regionale 29 dicembre 2023 n. 18 (Legge di stabilità 2024), per gli anni 2024-2025-2026, con uno stanziamento annuale pari a euro 750.000, capitolo SC08.7741, missione 14, programma 01, del Bilancio 2024.

La stessa norma ha disposto che i contributi siano erogati conformemente ai principi generali dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Commissione, dal 1 gennaio 2024 sostituito dal del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento si prefigge di aumentare la competitività delle imprese attraverso l'acquisizione di specifiche specializzazioni e/o il raggiungimento di definiti standard di qualità nei processi e nei prodotti.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda a seguito di apposito avviso pubblico, redatto conformemente alle presenti disposizioni attuative, approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Bandi e Gare dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

Articolo 2 - Tipologia dell'aiuto e intensità

L'aiuto consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 75% delle spese ritenute ammissibili (calcolate al netto dell'IVA), sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, o da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo, per un importo minimo di euro 600,00 e un importo massimo di euro 15.000,00 per ciascuna certificazione acquisita e un contributo totale massimo di 20.000,00 euro.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 5% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

L'amministrazione si riserva la facoltà:

- di rifinanziare la misura con ulteriori stanziamenti;
- di riaprire i termini in caso di economie o mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- di chiudere lo sportello in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Il contributo potrà essere ottenuto per l'acquisizione di più certificazioni o patentini, da richiedere con un'unica istanza pena l'esclusione di cui al successivo articolo 7 lettera a).

Articolo 3 – Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo, presentino i seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

1. le imprese iscritte all'Albo delle Imprese **Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana** (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.
2. Le imprese richiedenti devono avere sede legale e operativa in Sardegna ed essere attive alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento nonché al momento di erogazione dello stesso.
3. Le imprese che:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
- non siano destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- dichiarino l'identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiducianti e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie della richiedente;
- non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art.6, comma 3, della L.R. n. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla L.R. n. 16/2021 e dalla D.G.R. n. 8/42 del 19/02/2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali";
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente, o altra società presso la quale lo stesso operi in qualità di legale rappresentante o amministratore, non ricada in una o più delle condizioni previste dall'articolo 14 comma 1 della L.R. n.5 dell'11.04.2016;
- l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superino il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non siano operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- attivino un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del Progetto, anche in via non esclusiva;
- si impegnino a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- siano in regola con le disposizioni ai sensi del D.M. n. 40/2008 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di quanto previsto ai sensi della L. n. 205/2017;
- siano in regola con le disposizioni previste dalla L. n. 161/2017 e successive modifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 19/01/2018;
- che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- non ricadano nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 96 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, 36;
- non siano incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..

Articolo 4 - Spese ammissibili

Il contributo è concesso per le seguenti categorie di spese connesse all'adozione e/o implementazione dei sistemi di gestione certificati inerenti **al primo rilascio delle certificazioni** di cui all'allegato A, nonché ad altre non specificatamente indicate:

- a) spese di assistenza tecnica e supporto (consulenze) relative al percorso di certificazione entro il limite del 20% dei costi totali della certificazione;
- b) spese per corsi di formazione del personale nel limite massimo del 15% dei costi totali della certificazione;
- c) spese di rilascio della certificazione.

Sono ammesse, inoltre, le spese per il conseguimento di patentini obbligatori per lo svolgimento di attività specialistiche.

Per essere ammesse a finanziamento, le spese dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere direttamente e strettamente imputabili alle certificazioni e/o patentini ammessi a finanziamento;
- essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o, in caso di certificazioni o patentini da acquisire, da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo;
- essere supportate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) sottoscritti esclusivamente dal beneficiario e stipulati in data successiva alla concessione del contributo, da cui risultino chiaramente il titolo e il CUP del progetto, l'oggetto della prestazione, la connessione e la coerenza della prestazione con il progetto, il suo importo, i termini di realizzazione e le modalità di pagamento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- essere intestate all'impresa beneficiaria;
- essere comprovate da fatture e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, intestati esclusivamente al beneficiario, adeguatamente quietanzati, emessi successivamente alla data di concessione del contributo ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa e derivanti da atti giuridicamente vincolanti aventi le caratteristiche esplicitate nel punto precedente. Tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno riportare, oltre agli elementi obbligatori ed essenziali fiscalmente previsti, la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2023 e il codice CUP assegnato in fase di concessione;
- pagate mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale con evidenza dell'addebito sul c/c dedicato intestato al beneficiario o mediante l'utilizzo di carte di pagamento aziendali (bancomat, carte di credito, carte prepagate) intestate al beneficiario con delega al Legale rappresentate o dipendente del beneficiario, purché emesse a valere sul c/c dedicato.

Non saranno ammesse in nessun caso le spese:

- di rinnovo e adeguamento di certificazioni già acquisite;
- non effettuate nel periodo di cui al precedente paragrafo;
- non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non sostenute dallo stesso;
- non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
- non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati;
- sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle previste;
- di consulenza per la mera presentazione telematica dell'istanza di contributo;
- sostenute per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, personale ecc.);
- relative all'acquisto di servizi la cui titolarità sia riconducibile a soggetti legati al richiedente da legami di parentela entro il terzo grado o da vincoli, a qualunque titolo, di natura professionale;
- acquisite presso fornitori verso i quali l'impresa richiedente eserciti controllo o viceversa;
- per servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
- acquisto e acquisizione di impianti e attrezzature;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori, i bolli, le spese bancarie, gli interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio;
- il trasporto, vitto e alloggio;
- servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si specifica che:

- le certificazioni devono essere rilasciate da soggetti accreditati;
- non possono essere fornitori di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹ con i beneficiari. Si precisa inoltre che l'impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda per la misura di cui alle presenti direttive, indicando tra i loro fornitori l'impresa richiedente stessa. In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un'altra impresa richiedente.

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>.

Il proponente, in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 3, può presentare al massimo n.1 (una) domanda di contributo, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES;
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, oltre gli effetti penali conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 c.p.

La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a) Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico (sistema SIPES), in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;

¹per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Copia della certificazione o documentazione attestante il rilascio della certificazione o patentino ottenuti (se già acquisita);
- c) Allegato A contenente la descrizione della Certificazione/i o Patentino/oggetto del finanziamento richiesto;
- d) Allegato B contenente il quadro economico di spesa;
- e) Procura del soggetto delegato (documento eventuale, solo se ricorre la fattispecie).

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati può essere presentata:

- dal soggetto proponente;
- dal soggetto presentatore incaricato, appositamente delegato come da procura sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (da allegare);

L'istanza di contributo trasmessa secondo le modalità indicate nel presente articolo potrà essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini che saranno indicati nell'avviso. Entro tali termini la domanda potrà essere annullata dal soggetto proponente ed eventualmente re inoltrata.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini suindicati.

Articolo 6 – Istruttoria delle domande e termini del procedimento

Il procedimento di istruttoria si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro i termini riportati nel presente articolo, con l'adozione del provvedimento di concessione o di rigetto, e successivi atti di approvazione della documentazione di spesa e liquidazione.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a. il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art.5;
- b. la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c. la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all' art.4;
- d. verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016² attraverso la consultazione del registro debitori dell'amministrazione regionale;

²1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e. completamento delle visure sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Art. 7 - Cause di esclusione della domanda

Sono cause di esclusione:

- a) sia stata presentata più di un'istanza;
- b) la domanda sia pervenuta fuori termini oppure presenti irregolarità non sanabili con la procedura del soccorso istruttorio;
- c) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
- d) accertata falsità o, comunque, non corrispondenza a verità di una o più dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione rilasciate nella domanda;
- e) mancanza di uno qualunque dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti.

La domanda è considerata irricevibile qualora non siano rispettate i termini e le modalità di presentazione richiamate nelle presenti direttive e specificate nell'avviso pubblico.

La domanda ricevibile è considerata ammissibile se risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art.3 e di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 4.

Qualora la documentazione risulta di cui alle lettere A, B, C, D, E di cui all'art.5 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione e/o informazioni per poter procedere all'istruttoria della domanda, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente tramite la piattaforma SIPES fissando un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. In caso di mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta, si procederà al completamento dell'istruttoria sulla base della documentazione /o informazioni disponibili. In caso di incongruenza tra la domanda e le informazioni indicate negli allegati, prevale quanto riportato nella domanda a sistema.

La domanda ricevibile è considerata non ammissibile qualora il richiedente risulti carente di uno o più requisiti di ammissibilità richiamati all'art.3 e art.4.

Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente tramite la piattaforma SIPES i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare tramite la piattaforma SIPES le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i

seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate **esclusivamente** attraverso la piattaforma SIPES.

Si riportano di seguito i termini, massimi, del procedimento di attribuzione del contributo economico:

- a) Presentazione istanza di contributo: termine ultimo previsto nel bando;
- b) Soccorso procedimentale in sede di istanza: massimo 10 giorni;
- c) Approvazione concessione: massimo 60 giorni dalle eventuali integrazioni documentali termine previsto alla lettera b);
- d) Presentazione rendiconto: entro 30 gg dalla concessione (per le certificazioni o patentini già acquisiti e relative spese già sostenute) o dalla data di acquisizione della certificazione o patentino;
- e) Soccorso procedimentale in sede di rendiconto: massimo 10 giorni;
- f) Liquidazione del contributo: massimo 60 giorni dalle eventuali integrazioni documentali termine previsto alla lettera e).

Articolo 8 - Rendicontazione

L'intervento ammesso al contributo dovrà essere rendicontato:

- entro 30 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, qualora abbia ad oggetto percorsi di conseguimento della certificazione e/o abilitazione (patentino) avviati e conclusi trentasei mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- entro 30 giorni dalla data di conseguimento della certificazione e/o abilitazione (patentino), qualora abbia ad oggetti interventi realizzati entro 12 mesi dalla data della concessione del finanziamento

La rendicontazione viene presentata utilizzando il sistema informatico SIPES e dovrà contenere:

- a) Modulo richiesta di erogazione del contributo che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano riepilogate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia del certificato ottenuto e/o patentino;
- c) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- d) copia dei contratti sottoscritti con i soggetti erogatori dei servizi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) in caso di spese per attività formativa va prodotta la dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- f) Dichiarazione del professionista/impresa relativa alle attività svolte, unitamente alla dichiarazione di non essere socio / amministratore / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, né di essere socio / amministratore / legale rappresentante di impresa in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria;
- g) Per la documentazione delle spese, farà fede la data della fattura elettronica e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli interventi realizzati, e relativa quietanza.

I beneficiari dovranno dichiarare:

- che il progetto è stato realizzato secondo quanto previsto nella domanda ammessa al contributo;
- che per tutte le fatture il pagamento è comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria, e che gli stessi saranno tenuti a disposizione per gli accertamenti e controlli previsti per un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
- che non sono stati ottenuti, né saranno richiesti contributi pubblici di qualsiasi natura a valere sulle medesime spese presentate;
- che le spese, per le quali è chiesto il contributo, sono state acquisite presso soggetti terzi, senza che l'impresa richiedente eserciti controllo su di essi o viceversa;
- che le spese, per le quali è chiesto il contributo, sono state relative all'acquisto di servizi la cui titolarità non sia riconducibile a soggetti legati al richiedente da legami di parentela entro il terzo grado o da vincoli, a qualunque titolo, di natura professionale;
- che l'aiuto richiesto non comporta il superamento del massimale di euro 300.000,00 previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 o in alternativa, al fine di non superare tale massimale, di aver optato, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti;
- di essere a conoscenza che le eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determineranno proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato mentre il loro incremento non determinerà in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.
- di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi, scadenze, revoche dei benefici, rinunce, controlli;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La liquidazione del contributo sarà subordinata alle seguenti verifiche:

- a) verifica dei documenti prodotti e delle eventuali integrazioni richieste, rese entro e non oltre il termine di 10 giorni (da calendario) dalla ricezione della relativa richiesta;
- b) verifica della regolarità del DURC³;
- c) verifiche inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

I termini per la liquidazione del contributo concesso sono sospesi in pendenza della regolarizzazione del rendiconto.

Articolo 9 - Modalità di erogazione

Il contributo:

- sarà concesso in un'unica soluzione a saldo, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla rendicontazione, al netto della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR n. 600/73;
- sarà erogato agli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario, indicato al momento della compilazione della domanda telematica ed esclusivamente intestato al soggetto proponente, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari⁴.

Si precisa che:

- eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente riconosciuta e saranno a carico dell'impresa;
- eventuali diminuzioni delle spese di cui all'art. 4, lettere a) e b), comportano la rideterminazione degli importi previsti per la categoria di spesa di supporto/consulenza e per quella dei corsi di formazione del personale, con conseguente rideterminazione dell'importo totale delle spese ammissibili.

Articolo 10 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dalle presenti direttive;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti;

³In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto all'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 e ss.mm.ii.

⁴art. 3 della L. n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie), come modificato e integrato dalla L. n. 217/2010, legge di conversione del D.L. n. 187/2010, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche, per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dal Servizio Programmazione e Finanziamento alle Imprese;
- a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- tenere una contabilità separata del progetto cofinanziato mediante l'utilizzo di un c/c dedicato, esclusivamente intestato al beneficiario, su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione, l'utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative all'operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento verificabile;
- mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo e ad avere sede operativa nella Regione Sardegna almeno al momento della liquidazione;
- segnalare tempestivamente, mediante la piattaforma, eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso, intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della richiesta di erogazione del contributo;
- segnalare eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo; in tali ipotesi il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle attività realizzate e finanziate, dovessero emergere inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti direttive, o la non corrispondenza dell'intervento rispetto a quella oggetto di contributo, si provvederà alla revoca del contributo.

Articolo 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. sarà indicato nella determina di approvazione dell'avviso.

Informazioni e chiarimenti sulla misura di sostegno e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile secondo le modalità che saranno specificate nell'avviso pubblico.

Articolo 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2016/679 si rende noto che:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti legati all'avviso. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, impresetur.programmazione@pec.regione.sardegna.it ;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 9. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Articolo 13 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della loro vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

Allegato A

Elenco certificazioni ammissibili*

- Attestazione S.O.A.
- ISO 9000 e 9001 Sistemi di gestione per la qualità
- ISO 14001 (certificazione gestione ambientale) e ISO 14040 che valuta e interpreta gli impatti aziendali di un qualsiasi prodotto o servizio, durante il ciclo di vita (LCA- Life Cycle Assessment)
- ISO 14064-1:2018, recepita in Italia dalla UNI EN ISO 14064-1:2019, Carbon Footprint (organizzazione/produzione/servizi)
- ISO 14067:2018, recepita in Italia dalla UNI EN ISO 14067:2019, Carbon Footprint (prodotto o servizio)
- Sistemi di gestione relativi alla filiera della logistica alimentare ISO 22000 (UNI EN ISO 22000:2018)
- Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare)
- UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare)
- UNI EN ISO 26000:2020 - "Social Responsibility"
- ISO 27000 - Sistemi di gestione per la sicurezza informatica e la sicurezza dei dati in conformità alle norme serie ISO 27000 (ISO/IEC 27001:2012 e 27701:2019), prassi UNI/PdR 43:2018), BS10012/2017, ISO/IEC 27017:2021)
- ISO 28000 - Sistemi di gestione della security nella supply chain in conformità alle norme serie ISO 28000: UNI EN ISO 28000:2007 – "specification for security management systems for the supply chain"; UNI EN ISO 28000:2022 – "security and resilience – security management systems – requirements";
- UNI EN ISO 22301:2019 - Sistemi di gestione per la continuità operativa (BCMS - resilienza organizzativa e capacità di una risposta efficace a un evento critico) in conformità alla norma UNI EN ISO 22301:2019
- ISO 31000 Sistemi di gestione di risk management
- UNI ISO 37001:2016 Certificazione Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
- UNI ISO 45000 e 45001 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme UNI ISO 45001:2018
- ISO 50001 Sistema di gestione dell'energia
- UNI 17025: 2018 Standard di requisiti gestionali e tecnici, impiegato in tutto il mondo per conseguire l'accreditamento di prove e taratura da parte dei laboratori che se ne occupano
- UNI/PdR 125:2022 – PARITÀ DI GENERE
- UNI 11427:2022 Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoio a ridotto impatto ambientale;
- UNI CEI 11352:2014 che definisce i requisiti per Società che forniscono servizi energetici
- Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma S.A. 8000;
- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii
- Environment footprint (PEF) di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE con critical review
- Certificazione MADE GREEN IN ITALY
- Certificazione EGO (Excellent Governance)

- Get it Fair ESG rating scheme - sviluppo sostenibile
- FER Responsabile Tecnico Impianti
- Manutentore del verde
- Certificazione FGAS
- Responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
- SRG 88088 - Sistemi di gestione per la sostenibilità ESG delle Organizzazioni
- ESG-SDG-s Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile delle Organizzazioni
- ESG-SDG-s Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile dei prodotti
- ISPD 1003 Privacy

***L'elenco delle certificazioni riportate nel presente allegato si intende non esaustivo.**